



Circolare Speciale **39/2023** Straordinaria

pagine: 8

Decreto Bollette convertito in legge

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.05.2023 n. 124, serie generale, la [L. 26.05.2023 n. 56 di conversione del D.L. 30.03.2023 n. 34](#), recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, **in vigore dal 30.05.2023**.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

Art. 1

- Per il 2° trimestre 2023 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (D.Mise 28.12.2007) e la compensazione per la fornitura di gas naturale (art. 3, c. 9 D.L. 185/2008), sulla base del valore ISEE, della L. 197/2022 sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
- Dal 2° trimestre 2023 e fino al 31.12.2023 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e al diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20.000 euro di cui all'art. 3, c. 9-bis D.L. 185/2008, sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

Riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas per 2° trimestre 2023

Art. 2

- In deroga a quanto previsto dal Dpr 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, c. 1 D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.
- Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
- La disposizione si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.
- In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente.
- Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il 2° trimestre 2023.

Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati

Art. 3

- Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del piano RepowerEU, a decorrere dal 1.10 e fino al 31.12.2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'art. 2 Dpr 412/1993, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.
- Con decreto sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche.

Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Art. 4, cc. 1-10

- Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30.06.2023 si applicano le seguenti nuove disposizioni.
- Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell'anno 2023.

- Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle medesime imprese e dalle stesse autoconsumata nel 2° trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al 2° trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
- Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 1° e nel 2° trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 2° trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
- I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2023. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all'art. 34 L. 388/2000.
- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
- I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2023.
- Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da ef-

fettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

- Si applicano le disposizioni dell'art. 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.

Garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca

Art. 4, c. 10bis

- Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a 96 mesi.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo

Art. 5

- Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, a carico dei soggetti:
 - a) che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
 - b) che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
 - c) rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 1, cc. 115-119 L. 197/2022)non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, c. 4, lett. b) Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, c. 33, lett. q) L. 244/2007, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2022.
- Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti 4 periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023.

Tassazione dell'agroenergia

Art. 6

- Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dall'art. 1, c. 423, 1° periodo L. 266/2005, per gli imprenditori agricoli persone fisiche, le società semplici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, c. 1093 L. 296/2006, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione dell'art. 19 D.Mise. 6.07.2012 e il valore di 120 euro/MWh.

Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Art. 7

- Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, di cui all'art. 16bis Tuir, all'art. 1, cc. 344-347 L. 296/2006 e all'art. 14 D.L. 63/2013, si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali.
- In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.
- Le disposizioni si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data del 31.03.2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Credito d'imposta start-up innovative nei settori ambiente, energia e sanità

Art. 7quater

- Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1.01.2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Al credito d'imposta non si applicano i limiti previsti dagli artt. 1, c. 53 L. 244/2007 e 34 L. 388/2000.
- Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis».

Iva sul payback relativo ai dispositivi medici

Art. 9

- In merito al "payback" sui dispositivi medici, disciplina che impone alle aziende produttrici, in caso di superamento dei tetti di spesa sanitaria nazionale e regionale, di versare a Regioni e Province Autonome un importo per ripianare lo sfioramento, le aziende, in riferimento alle somme corrisposte a tale scopo, possono portare in detrazione l'iva scorporandola dall'ammontare dei versamenti fatti.
- **Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'iva sull'importo oggetto di versamento, computando l'iva sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'iva applicabili ai beni acquistati. Nel calcolo dell'ammontare dell'iva si tiene conto di quanto previsto dall'art. 8, c. 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio.**
- Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui i versamenti sono eseguiti.
- Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, i costi sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i versamenti.

MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Art. 17

- Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1.01.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2.01 ed il 15.02.2023, sono definibili ai sensi dell'art. 1, cc. 180 e 181 L. 197/2022, entro 30 giorni dal 31.03.2023.
- Sono definibili ai sensi dell'art. 1, cc. da 206 a 211 L. 197/2022 anche le controversie pendenti al 15.02.2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.
- Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2.01 e il 15.02.2023, per i quali alla data del 31.03.2023 è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza presentata dal contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 180 e 182 L. 197/2022 entro il 30.04.2023. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

Adesione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Art. 17bis

- Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento della riscossione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, possono stabilire, entro 60 giorni dal 30.05.2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni sull'annullamento dei ruoli fino a 1.000 euro e sulla rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1, cc. 227, 229-bis e 231 L. 197/2022.
- Con il provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:
 - a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
 - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
 - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- I provvedimenti adottati dagli enti locali acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito Internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31.07.2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione, al soggetto affidatario entro il 30.06.2023.

Proroga regolarizzazione delle violazioni formali e ravvedimento speciale

Art. 19

- È prorogato dal 31.03 al 31.10.2023 il termine entro cui pagare i 200 euro per periodo d'imposta (ovvero la sola prima rata, pari al 50% del totale) per l'adesione all'istituto che consente di sanare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022, per le quali la competenza a irrogare le relative sanzioni amministrative è dell'Agenzia delle Entrate. Resta ferma al 31.03.2024 la data entro cui versare la 2^a rata e rimuovere le irregolarità, adempimento richiesto per il perfezionamento della procedura.
- È prorogato dal 31.03 al 30.09.2023 il termine per fruire del ravvedimento operoso speciale al fine di regolarizzare, in riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti. La proroga riguarda entrambi gli adempimenti necessari al perfezionamento della regolarizzazione: sia il termine per versare le somme dovute (ovvero la 1^a rata) sia la scadenza entro cui occorre rimuovere le irregolarità commesse. La proroga del 1° pagamento ha comportato la necessità di rivedere il calendario per i successivi passaggi in cassa, con scadenze più ravvicinate, visto che l'ultima rata dovrà comunque essere onorata entro il 20.12.2024, fissata dalla norma originaria. Le nuove scadenze per le ulteriori 7 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, sono: 31.10, 30.11 e 20.12.2023; 31.03, 30.06, 30.09 e 20.12.2024.

Termini per definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione

Art. 20

- Per quanto riguarda la disciplina che consente di definire in maniera agevolata le liti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane, pendenti al 1.01.2023 presso le Corti di giustizia tributaria o presso la Corte di cassazione, sono posticipati dal 30.06 al 30.09.2023 sia il termine per la presentazione della domanda di definizione sia il termine per il versamento dei relativi importi ovvero della sola 1^a rata. Il pagamento dilazionato, in un massimo di 20 rate uguali, è ammesso soltanto se l'ammontare complessivo supera 1.000 euro; in tale circostanza, ora sono previste altre 2 rate nel 2023, con scadenza 31.10 e 20.12 mentre le restanti mantengono il calendario originale (31.03, 30.06, 30.09 e 20.12 di ciascun anno). **A scelta del contribuente, le rate successive alle prime 3 possono essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.**
- Se il contribuente richiede al giudice la sospensione della controversia dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10.10.2023 (non più fino al 10.07.2023) e l'interessato, entro quella stessa data, deve depositare, presso l'organo innanzi al quale pende la vertenza, copia della domanda di definizione e del versamento effettuato. Per le controversie definibili sono sospesi per 11 mesi (in precedenza erano 9) i termini di impugnazione delle pronunce e per la proposizione del controricorso in cassazione in scadenza tra il 1.01 e il 31.10.2023 (non più il 31.07.2023). L'eventuale diniego della definizione agevolata dovrà essere notificato entro il 30.09.2024 (il termine precedente era 31.07.2024)
- In relazione alle ulteriori procedure per chiudere il contenzioso con il Fisco, alternative alla definizione agevolata delle liti pendenti, i termini di adesione sono analogamente differiti di 3 mesi, dal 30.06 al 30.09.2023. Si tratta della conciliazione per i giudizi innanzi alle Corti di giustizia tributaria di 1° e di 2° grado e della rinuncia ai ricorsi presentati alla Corte di cassazione.

Interpretazione autentica in relazione alle definizioni agevolate

Art. 21

- In merito all'interpretazione autentica della disciplina del ravvedimento operoso speciale:
 - sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili attraverso la liquidazione automatica delle dichiarazioni (art. 36-bis Dpr 600/1973, per le imposte sui redditi, e art. 54-bis Dpr 633/1972, per l'Iva), come le ipotesi di imposte dichiarate ma non pagate, di detrazioni fruiti in misura maggiore rispetto a quella consentita, di compensazione di crediti derivanti da dichiarazione omessa, e sono escluse anche le violazioni di natura formale regolarizzabili tramite l'apposito istituto (art. 1, cc. da 166 a 173 L. 197/2022);
 - sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni per le quali è possibile avvalersi del ravvedimento ordinario (art. 13 D.Lgs. 472/1997), commesse in riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti, purché la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata;
 - sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, ossia l'omessa o errata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (art. 4 D.L. 167/1990), comunque sanabile con l'ordinario ravvedimento operoso. Tuttavia, anche in presenza di tali irregolarità, possono essere sanate con il ravvedimento speciale le violazioni relative ai redditi di fonte estera (ad esempio, immobili locati, plusvalenze per cessione di partecipazioni), all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie), non rilevabili tramite la liquidazione automatica delle dichiarazioni.
- In tema di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.03.2023, la procedura è applicabile anche all'adesione ad avvisi di accertamento notificati dopo quella data; pertanto, in presenza di un Pvc consegnato entro marzo, è possibile avvalersi dell'adesione "rafforzata" indipendentemente dalla data di notifica del conseguente avviso di accertamento.

Causa speciale di non punibilità dei reati tributari

Art. 23

- Non si applicano le sanzioni penali ai soggetti che rimediano agli omessi versamenti avvalendosi, prima della pronuncia della sentenza di appello, di uno degli istituti di tregua fiscale contemplati dalla L. 197/2022, ossia definendo correttamente le violazioni e pagando integralmente le somme dovute. Rientrano nelle fattispecie oggetto dell'agevolazione:
 - il mancato versamento di ritenute alla fonte per un importo superiore a 150.000 euro (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000);
 - il mancato versamento di Iva, entro il termine per l'acconto del periodo d'imposta successivo, per un importo superiore a 250.000 euro (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000);
 - l'indebita compensazione di crediti per un importo superiore a 50.000 euro (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).
- L'interessato deve comunicare all'Autorità giudiziaria l'avvenuto versamento delle somme dovute (ovvero, in caso di pagamento dilazionato, della 1^a rata), dandone notizia all'Agenzia delle Entrate, con indicazione dei riferimenti del procedimento penale che lo riguarda. Dalla ricezione di tali comunicazioni, il processo è sospeso fino al momento in cui l'Agenzia informa il giudice della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute o del mancato perfezionamento della procedura o della decadenza dal beneficio della rateazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola di salvaguardia

Art. 24bis

- Le disposizioni della L. 56/2023 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3.

Entrata in vigore

Art. 25
Art. 1, c. 2
L. 56/2023

- Il D.L. 34/2023 è in vigore dal 31.03.2023.
- La L. 56/2023 è in vigore dal 30.05.2023.